



COMUNE DI SAN GIORGIO IN BOSCO

Provincia di Padova – c.a.p. 35010

Vicolo Bembo

www.comune.sangiorgioinbosco.pd.it

Fax 049-9450438

Codice Fiscale 00682280284

PEC – Posta Elettronica Certificata: sangiorgioinbosco.pd@cert.ip-veneto.net



*Medaglia d'argento
al merito civile*

NUOVO REGOLAMENTO DEL SERVIZIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

Approvato dal Consiglio Comunale con provvedimento
n° 50 del 24.11.2010

Ottobre 2010

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina la costituzione, l'organizzazione e il funzionamento del servizio comunale di protezione civile allo scopo di tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi, ai sensi della legge 8 dicembre 1970, n. 996, del D.P.R. 6 febbraio 1981, n. 66, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed infine delle leggi regionali n. 58/84 e n. 17/98, L.R. 11/2001.
2. Per il conseguimento delle finalità del servizio comunale di protezione civile, il Sindaco promuove e coordina le attività e gli interventi dell'amministrazione comunale, nel rispetto delle disposizioni nazionali, regionali e comunali in materia di protezione civile.
3. Al verificarsi di eventi calamitosi o di ipotesi di rischio emergente nell'ambito del territorio comunale, il Sindaco dovrà coordinare i propri interventi con gli altri organi di protezione civile per fronteggiare l'emergenza o per prevenire l'insorgenza di gravi danni all'incolumità delle persone e dei beni pubblici e privati.

Art. 2

Le attività e le funzioni di protezione civile

1. Il servizio comunale di protezione civile utilizza le risorse umane e materiali disponibili nel territorio comunale per lo svolgimento delle attività di previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza.
2. In particolare esso provvede ad attuare le sottoelencate attività e/o interventi di protezione civile:
 - a) la predisposizione e l'aggiornamento del piano comunale di protezione civile in armonia con piani nazionali, regionali e provinciali;
 - b) l'elaborazione di piani di intervento per il soccorso alla popolazione e per il rapido ripristino dei servizi pubblici;
 - c) l'approntamento di un centro operativo comunale per la raccolta delle informazioni e dei dati di rilevamento, dotata di adeguati sistemi informativi e apparati di telecomunicazioni;
 - d) l'acquisizione di attrezzature, mezzi e materiali di soccorso e di assistenza finalizzate alla logistica e al pronto intervento in fase di emergenza;
 - e) l'adozione di tutti i provvedimenti amministrativi per l'approntamento delle risorse per far fronte all'emergenza e assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;
 - f) l'utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali o di specifici accordi tra Enti;
 - g) la formazione di una moderna coscienza della protezione civile attraverso la promozione di programmi ed interventi educativi rivolti alla popolazione scolastica;
 - h) l'avvio di una efficace attività di formazione e addestramento per i volontari che prestano la loro opera nell'ambito del gruppo comunale volontario di protezione civile ove esistente e/o delle organizzazioni di volontariato operanti e riconosciute;
 - i) l'attivazione di iniziative di formazione e aggiornamento del personale comunale coinvolto a vario titolo nelle attività di protezione civile.

3. Le suddette attività e/o interventi di protezione civile si svolgono in ambito comunale secondo le modalità stabilite dal presente regolamento nel rispetto delle direttive degli Organi competenti in materia di protezione civile.

Art. 3

Modalità di attuazione delle attività di protezione civile

1. Il servizio comunale di protezione civile, nel rispetto di quanto previsto dai piani comunali, provinciali, regionali e nazionali di protezione civile, provvede all'esecuzione delle attività di protezione civile di cui al precedente art. 2 attraverso una struttura comunale permanente composta da:
 - a) il comitato comunale di protezione civile;
 - b) l'ufficio comunale di protezione civile;
 - c) il gruppo comunale volontario di protezione civile.
2. Le attività sopra descritte possono essere promosse e realizzate anche mediante forme associative e di cooperazione fra Enti locali previste dal D. Lgs. 267/2000. In particolare dette attività di protezione civile potranno essere svolte attraverso accordi o da apposite convenzioni tra gli Enti interessati contenenti le modalità di attuazione, le forme di consultazione, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie. Tali forme di cooperazione possono essere altresì realizzate con organizzazioni di volontariato presenti nel territorio e che abbiano acquisito una specifica competenza in materia di protezione civile.
3. In caso di utilizzo del Gruppo Comunale, al di fuori del territorio di competenza, il Sindaco dovrà chiedere l'autorizzazione alla Regione per il tramite della Provincia di Padova.

TITOLO II

IL COMITATO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 4

Costituzione del comitato comunale di protezione civile

1. E' istituito il comitato comunale di protezione civile, che si compone come segue:
 - a) dal Sindaco o Assessore delegato, che lo presiede;
 - b) dal Segretario comunale;
 - c) dal Responsabile dell'ufficio comunale di protezione civile;
 - d) dal Comandante o Responsabile della polizia locale;
 - e) dal Coordinatore del gruppo comunale volontario di protezione civile.
2. I membri del comitato, in caso di assenza o impedimento, sono sostituiti da chi ne esercita le funzioni vicarie.
3. Le riunioni del comitato avranno luogo nella Sede Municipale o in altra sede che sarà indicata negli avvisi di convocazione, almeno una volta all'anno.
4. Il Sindaco può, di volta in volta, convocare alla seduta del comitato esperti o rappresentanti di enti ed organizzazioni che abbiano una specifica competenza in materia di protezione civile.

Art. 5

Attribuzioni del comitato comunale

1. Il comitato comunale di protezione civile sovrintende e coordina i servizi e le attività di protezione civile, nell'ambito delle competenze assegnate al Comune dalla normativa vigente. In particolare ad esso sono attribuiti i seguenti compiti:
 - a) sovrintende al puntuale rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento;
 - b) sovrintende all'acquisizione dei dati e informazioni per la formazione e/o aggiornamento del piano comunale di protezione civile ed alla predisposizione della mappa di rischio;
 - c) sovrintende alla formazione degli elenchi e/o inventari delle risorse disponibili, nonché al loro aggiornamento;
 - d) promuove ed incentiva le iniziative idonee alla formazione di una moderna coscienza di protezione civile, specialmente nei riguardi degli alunni della scuola dell'obbligo;
 - e) elabora le formule per allertare la popolazione nelle situazioni di emergenza o di rischio emergente, nel rispetto delle disposizioni emanate dagli altri organi di protezione civile;
 - f) vigila sul corretto adempimento dei servizi di emergenza da parte delle strutture comunali di protezione civile.

TITOLO III

LE STRUTTURE OPERATIVE

Art. 6

L'ufficio comunale di protezione civile

1. Il Sindaco, quale autorità comunale di protezione civile, sovrintende alle attività dell'ufficio e adotta al verificarsi dell'emergenza, tutti i provvedimenti che si rendono necessari per garantirne il funzionamento.
2. L'ufficio Comunale di Protezione Civile dovrà assicurare:
 - a) l'espletamento di tutte le attività di carattere burocratico-amministrativo attribuite in materia ai comuni, ivi compreso il mantenimento delle relazioni informative con i competenti organi nazionali, regionali e provinciali, nonché la predisposizione degli atti relativi alla stipula di accordi per la gestione di emergenze a carattere comprensoriale e la sottoscrizione di protocolli d'intesa per la redazione di eventuali piani sovracomunali;
 - b) l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di studio previsionale e preventivo dei rischi incidenti sul territorio del Comune di San Giorgio in Bosco, anche attraverso convenzioni con enti pubblici e/o collaborazioni professionali ad elevato contenuto tecnico;
 - c) l'elaborazione e la realizzazione di appositi strumenti informativi per la popolazione in relazione ai rischi presenti sul territorio ed alle misure di difesa dagli stessi;
 - d) la verifica operativa, di concerto con gli altri uffici comunali interessati, del piano di emergenza comunale;
 - e) la partecipazione alle attività di soccorso alla popolazione, dotandosi a tal fine di adeguate attrezzature, mezzi e materiali,
 - f) il coordinamento delle attività di formazione, addestramento ed esercitazione svolte dal Gruppo Comunale Volontari della protezione Civile e delle altre organizzazioni di volontariato operanti sul territorio;

- g) annualmente, la stesura e la presentazione al Sindaco o all'assessore delegato di una relazione sulle attività svolte e sulle iniziative promosse nel corso dell'anno.
- h) cura la predisposizione e l'aggiornamento degli atti costituenti il piano comunale di protezione civile;
- i) cura la raccolta e l'aggiornamento dei dati concernenti:
 - le strutture sanitarie, assistenziali e ausiliarie, utilizzabili in caso d'emergenza;
 - gli edifici e le aree di raccolta della popolazione evacuata e l'installazione di attendamenti e strutture accessorie;
 - le imprese assuntrici dei lavori edili stradali, con l'indicazione dei mezzi e dei materiali di cui dispongono;
 - le ditte esercenti attività di produzione, lavorazione e/o commercio di ferramenta, materiale da cantiere o da campeggio, apparecchi o mezzi di illuminazione;
- l) L'ufficio di protezione civile definisce la consistenza del gruppo comunale ritenuta più opportuna alle esigenze del momento, con facoltà di definire il numero minimo di ore di disponibilità che il volontario è tenuto a garantire pena l'esclusione dello stesso dal gruppo;
- m) L'ufficio verifica altresì la consistenza del gruppo comunale prendendo atto di eventuali rinunce sopravvenute e dichiarando decaduti i volontari che nell'anno abbiano ingiustificatamente fatto mancare la dovuta partecipazione all'attività del gruppo comunale sia riguardo alla gestione ordinaria che all'emergenza;

3. Al verificarsi di situazioni di emergenza o di eventi calamitosi l'Ufficio Comunale di Protezione Civile dovrà assicurare:

- la pronta reperibilità di un proprio funzionario,
- l'apertura continuativa dell'Ufficio durante le fasi emergenza, anche mediante turnazioni;
- l'attivazione delle procedure previste dal Piano Comunale di Emergenza;
- il coordinamento delle attività di soccorso alla popolazione,
- la gestione dell'attività amministrativa ed organizzazione di emergenza, secondo le indicazioni che saranno al riguardo impartite dal Centro Operativo Comunale di cui all'art. 18.

In caso di necessità ed a seguito di motivato atto deliberativo della Giunta Comunale, il personale dell'ufficio di Protezione Civile potrà essere temporaneamente integrato da personale ordinariamente incaricato presso altri uffici comunali.

L'ufficio comunale di protezione civile è una struttura organizzativa a cui sono attribuiti i servizi ordinari e di emergenza di competenza comunale e; opererà quale struttura autonoma.

E' fatto obbligo a tutti i dipendenti comunali di ogni ordine e grado, qualora la calamità sia palesemente rilevata, o comunque, in caso di allarme, di provvedere con sollecitudine a mettersi in contatto telefonicamente con la sede dell'Unità Comunale di Emergenza, anche senza specifico invito del Servizio Protezione civile, per ricevere le disposizioni che verranno loro impartite.

E' fatto inoltre obbligo di rimanere reperibili telefonicamente per tutta la durata della crisi/emergenza.

4. I compiti di gestione e la responsabilità del procedimento concernenti il servizio comunale di protezione civile sono attribuiti ad un responsabile del servizio o funzionario nominato dal Sindaco con specifico provvedimento e viene denominato Referente Operativo Comunale (ROC).

Il Referente Operativo Comunale (R.O.C.) è il primo collaboratore del Sindaco nella gestione dell'emergenza e costituisce il riferimento fisso e permanente, cui fare riferimento in caso di emergenza.

Al R.O.C. spetta in periodi di normalità il compito di:

- ❖ coordinare l'attività di previsione e prevenzione dei rischi in ambito comunale,
- ❖ tenere i rapporti con il volontariato locale (comunale e/o intercomunale);
- ❖ verificare costantemente l'efficienza delle procedure di intervento in emergenza,

- ❖ sovrintendere al Piano di Emergenza Comunale (stesura e aggiornamento);
- ❖ tenere contatti con le istituzioni coinvolte in attività di protezione civile (Vigili del Fuoco, Carabinieri, polizia, guardia di Finanza, Prefettura, Provincia, Regione, etc.) Distretto di appartenenza;
- ❖ coordinare l'attività di esercitazione e di verifica della pianificazione;

In situazione di emergenza, il R.O.C., in quanto profondo conoscitore del Piano di Emergenza Comunale, avrà incarichi operativi di principale importanza, supportando il Sindaco nella gestione del personale del Comune, dei volontari e delle aree di emergenza.

Art. 7

Centro Operativo Comunale di protezione civile (C.O.C.)

1. Il Sindaco assieme all'ufficio comunale di protezione civile costituisce secondo necessità il (C.O.C.) il centro operativo comunale cui fanno capo i sistemi comunali di informazione e rilevamento dati, allo scopo di assicurare:
 - l'acquisizione e il costante aggiornamento dei dati concernenti la previsione e la prevenzione delle cause di possibili calamità o catastrofi;
 - il tempestivo collegamento con gli uffici competenti in materia di protezione civile, onde consentire l'afflusso e la trasmissione di segnalazioni, dati e informazioni rilevanti per l'adozione degli interventi di emergenza.

2. Detto centro dovrà essere dotato dei mezzi e materiali ritenuti necessari per garantire l'operatività dello stesso, quali ad esempio:
 - dal piano comunale di protezione civile, nonché dai piani provinciali e regionali di emergenza;
 - di carte topografiche dei territori comunale, provinciale e regionale;
 - di apparecchiature ricetrasmittenti in dotazione ai radioamatori autorizzati per la trasmissione dei dati e quant'altro che assicurino il collegamento diretto con le sale operative degli organi di protezione civile;
 - di amplificatori di voce e relative dotazioni per essere prontamente installati su mezzi comunali atti alla diffusione di comunicati urgenti o di allarme o preallarme alla popolazione;
 - di supporti informatici per il collegamento in via telematica con il centro operativo degli organi di protezione civile e con uffici pubblici ed aziende erogatrici di servizi di pubblica utilità.

3. Il Centro Operativo Comunale (COC) è costituito da:
 1. Sindaco o Assessore Delegato
 2. Responsabile dell'Ufficio di Protezione Civile ovvero il ROC
 3. Coordinatore del Gruppo Volontari di Protezione Civile
 4. Un rappresentante dei Vigili del Fuoco aggiunto in base a necessità

I componenti C.O.C. potranno essere integrati a discrezione del Sindaco, sia occasionalmente che in modo permanente da altro personale interno all'ente o esterno.

I membri C.O.C., in caso di assenza o impedimento, sono sostituiti da chi ne esercita le funzioni vicarie.

Art. 8
Centro Operativo Misto (C.O.M.)

Ove l'estensione e la gravità dell'evento lo renda opportuno, la Prefettura potrà attivare il COM (Centro Operativo Misto), struttura operativa decentrata per un più efficace coordinamento dei soccorsi

TITOLO IV

CENSIMENTO DELLE RISORSE

Art. 9

Censimento delle risorse

1. Il piano comunale di protezione civile è il documento di pianificazione delle attività di previsione e prevenzione finalizzate alla salvaguardia della popolazione, del sistema produttivo, del patrimonio artistico e culturale e del funzionamento dei servizi essenziali. Detto documento deve contenere l'individuazione dei rischi presenti nel territorio comunale, il censimento delle risorse esistenti e la definizione delle operazioni da attuare nel caso si verifichi un evento calamitoso o una situazione di rischio emergente.
2. Nella predisposizione del piano comunale si dovranno inserire i seguenti elementi essenziali:
 - a) definizione della struttura comunale di protezione civile (a livello politico-decisionale e tecnico-operativo);
 - b) indicazione dei dati riguardanti il territorio;
 - c) individuazione dei rischi e delimitazione delle zone potenzialmente interessate da ciascun evento;
 - d) trasferimento a livello cartografico dei dati attinenti le risorse, la possibile fonte di rischi prevalenti, le modalità prevalenti;
 - e) individuazione della procedura di ricezione delle notizie, verifica, allertamento, comunicazioni;
 - f) individuazione delle modalità di intervento raggruppate per tipologie omogenee di rischio (sottopiani di emergenza).
4. Il piano viene aggiornato annualmente da parte dell'ufficio comunale di protezione civile, esso tiene conto di eventuali ipotesi di rischio che possono interessare il territorio di più comuni contermini, anche nell'ottica del necessario coordinamento degli interventi di emergenza e soccorso.
5. Il censimento dovrà comprendere le risorse disponibili nel territorio comunale che possono essere utilizzate per fronteggiare l'emergenza.
6. Il comitato comunale di protezione civile avrà cura di prendere cognizione dell'inventario dei beni e di proporre l'acquisto del materiale, dei mezzi e delle attrezzature ritenute indispensabili per realizzare un'adeguata struttura di protezione civile. A tal fine viene istituito un apposito stanziamento di bilancio per acquisti, forniture, consumi, manutenzioni ed ogni altro onere di gestione del servizio.

Art. 10

Inventario e custodia dei beni

1. L'ufficio comunale di protezione civile avrà cura di effettuare l'inventario dei mezzi, dei materiali e delle attrezzature assegnati in dotazione al servizio comunale di protezione civile. Detto ufficio avrà cura inoltre di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di cui trattasi, assicurandone sempre la piena efficienza.
2. Il materiale facente parte della dotazione comunale di protezione civile dovrà essere periodicamente revisionato per accertarne lo stato d'uso. Nel caso in cui detto materiale risultasse non più utile per l'impiego, si dovrà procedere alla rottamazione dello stesso e alla conseguente cancellazione dall'inventario.

3. Il Responsabile dell'ufficio provvede alla tenuta del registro inventario e alla custodia dei beni ricevuti in consegna.

TITOLO V

INTERVENTI DI EMERGENZA

Art. 11

Eventi calamitosi. Interventi di soccorso e assistenza

1. Al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale dovuta all'insorgere di situazioni che comportino grave danno o pericolo di grave danno alla incolumità delle persone e dei beni, il Sindaco o Assessore delegato assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al Prefetto e al Presidente della giunta regionale e alla Provincia di Padova.
2. Qualora la calamità naturale o l'evento non possano essere fronteggiati con mezzi a disposizione del Comune, il Sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture al Prefetto, alla Provincia, al Distretto di appartenenza, che adotta i provvedimenti di competenza.

Art. 12

Fase di allertamento

1. Il Sindaco, quale autorità locale di protezione civile, provvede con tutti i mezzi a disposizione agli interventi immediati per fronteggiare l'emergenza e ad azionare il sistema d'allarme mediante:
 - a) l'urgente chiamata del Referente Operativo Comunale (R.O.C.) per le prime analisi e l'eventuale attivazione del C.O.C. e del Coordinatore dei Volontari di Protezione Civile;
 - b) attivazione del Coordinatore del Gruppo Volontari di Protezione Civile;
 - c) l'urgente convocazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.);
 - d) la pronta mobilitazione del gruppo comunale volontario di protezione civile;
 - e) il tempestivo impiego delle strutture e mezzi comunali per l'approntamento della fase di emergenza e per i successivi interventi di soccorso e ripristino;
 - f) la tempestiva attivazione dell'ufficio comunale di protezione civile;
 - g) l'immediata informazione agli organi di soccorso e alle strutture sanitarie per gli eventuali interventi di loro competenza;
 - h) la pronta mobilitazione della polizia municipale, eventualmente coadiuvato dalle forze di polizia messe a disposizione dal Prefetto;
 - i) la tempestiva informazione agli altri organi di protezione civile (Prefetto, Presidente della Provincia, presidente Distretto e Presidente della Giunta regionale);
 - j) l'immediato allertamento della popolazione interessata all'evento calamitoso e l'adozione dei necessari provvedimenti previsti dai piani di emergenza.
2. Fermo restando le modalità d'allertamento di cui al punto 1) e le responsabilità in capo ai singoli responsabili, il Coordinatore o il singolo volontario possono concorrere all'avviso d'allertamento; avendone avuta notizia o da rilevazione personale o tramite terzi ogni singolo volontario potrà segnalare l'emergenza per consentire ai preposti di attivare le necessarie strutture.
3. In caso di situazioni di Preallerta attivate dalla Regione, il personale che compone il Centro operativo Comunale (COC) resterà reperibile fino alla cessazione dell'allarme, pronto ad intervenire in tempi celeri in caso di bisogno; Ognuno per le proprie competenze provvederà ad

allertare i propri sottoposti e collaboratori affinché possano essere allestite nel più breve tempo possibile le strutture e squadre di emergenza. Viene intensificata l'azione di monitoraggio a tutti i livelli.

Art. 13

Unità comunali di emergenza

Al verificarsi di situazioni di emergenza, per coadiuvare l'attività del Sindaco presso il Centro Operativo Comunale (COC) sono istituite secondo lo schema di suddivisione funzionale di seguito descritto, le Funzioni di Supporto alla gestione dell'Emergenza.

Ogni funzione di supporto è composta da una serie di figure responsabili per la loro competenza specifica che sulle base delle indicazioni provenienti dal C.O.C. e delle direttive provenienti dagli organi di coordinamento provinciali o nazionali, ha il compito di organizzare il lavoro dei rispettivi settori e di fornire le informazioni necessarie.

I componenti delle funzioni di supporto risulteranno scelti sia tra il personale comunale che tra il personale indicato dai singoli enti partecipanti alle attività di gestione delle emergenze previste nel piano di emergenza comunale, secondo lo schema sottoriportato:

Tipo di funzione	Compiti	Ufficio di riferimento
Tecnica di pianificazione	Aggiornamento scenari di rischio, interpretazione dati delle reti di monitoraggio	Area Lavori Pubblici
Sanità, assistenza sociale e veterinaria	Censimento strutture sanitarie, elenco personale a disposizione	Azienda Sanitaria Locale
Mass media, informazione	Diffusione delle informazioni sull'evento in atto	Area Affari Generali
Volontariato	Squadre specialistiche, formazione ed informazione allapopolazione	Gruppo Volontari P.C., Croce Rossa
Risorse (mezzi, materiali)	Materiali, mezzi e persone a disposizione (dipendenti, volontari ed esterni)	Area Lavori Pubblici
Servizi essenziali	Referenti servizi acquedotto, fognature, gas metano, energia elettrica, rifiuti	Enti gestori
Censimento danni	Individuazione sedi strategiche e aree sicure	Area Edilizia Privata
Trasporto, circolazione e viabilità	Coordinamento tra le varie strutture ricettive, assistenza allapopolazione	Comando Polizia Locale
Gestione Amministrativa	Gestione atti amministrativi emessi in emergenza	Area Affari Generali

1. Dette unità comunali di emergenza provvederanno, in collaborazione con le unità assistenziali previste dal piano provinciale di emergenza, ad alloggiare i sinistrati e distribuire i soccorsi, nonché ad allestire le strutture di accoglienza.
2. Le unità di emergenza, sotto la direzione del C.O.C. Centro Operativo Comunale, provvederanno ad attuare gli interventi atti a limitare i danni alle persone e alle cose, nonché a fornire l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità o catastrofi.

TITOLO VI

IL GRUPPO COMUNALE VOLONTARIO DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 14

Il Gruppo comunale volontario di protezione civile

Il Comune di San Giorgio in Bosco – ufficio di Protezione Civile, al verificarsi di situazioni di emergenza e comunque ogniqualvolta lo ritenga necessario su autorizzazione del Sindaco in relazione all'insorgere di situazioni di rischio o di pericolo, può avvalersi della collaborazione del Gruppo Comunale volontari della Protezione Civile.

A tal fine l'ufficio di Protezione Civile provvederà con propri appositi capitoli di bilancio ad assicurare ai volontari appartenenti al gruppo comunale contro infortuni, malattie o altro, connessi allo svolgimento dell'attività di protezione civile, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 4 della L. 266/91 e successivi decreti ministeriali di attuazione.

L'Ufficio Protezione Civile provvederà inoltre con propri appositi capitoli di bilancio ad assicurare le attività di formazione ed informazione del personale impiegato nelle attività istituzionali del gruppo

ivi comprese quelle di simulazione, ed esercitazione, provvedendo altresì a garantire ai volontari il rispetto delle vigenti norme sulla prevenzione degli infortuni.

L'Ufficio Protezione Civile promuove lo svolgimento di attività addestrative e formative dei volontari e può fornire loro in comodato gratuito mezzi e attrezzature.

I volontari iscritti al Gruppo Comunale svolgono la propria attività personale, volontaria e gratuita, senza ulteriori vincoli di dipendenza dal Comune di San Giorgio in Bosco se non quelli derivanti dall'applicazione della vigente normativa in materia di volontariato di Protezione Civile e di funzionamento del Servizio Nazionale di Protezione Civile.

Essi sono tenuti a partecipare alle attività proposte con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione; non possono svolgere, nelle vesti di volontari di protezione civile, alcuna attività contrastante con le finalità indicate o finalizzata al proprio personale beneficio, né tanto meno sostituirsi in nessuna occasione agli organi preposti alla direzione e al coordinamento degli interventi nelle attività di protezione civile, né svolgere attività e compiti propri di altri enti che concorrono alle operazioni di intervento.

Art. 15

Finalità del servizio comunale volontario di protezione civile

1. E' costituito il gruppo comunale volontario di protezione civile cui possono aderire cittadini di ambo i sessi, in possesso dei requisiti psicofisici necessari, allo scopo di prestare la loro opera, senza fini di lucro o vantaggi personali, nell'ambito del servizio di protezione civile in attività di previsione, prevenzione, nonché di soccorso e di ripristino da calamità o catastrofi.
2. Il gruppo comunale volontario svolge la propria attività secondo le direttive del Sindaco e dell'ufficio di protezione civile, nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento e dalla normativa vigente in materia.

Art. 16

Requisiti di ammissione al gruppo

1. L'ammissione al gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda e all'accettazione della stessa da parte del Sindaco, previo accertamento dei necessari requisiti psicofisici.
2. L'ammissione al gruppo dovrà essere comprovata dal possesso dei seguenti requisiti:
 - avere conseguito la maggiore età;
 - essere idoneo all'attività ed esente da difetti che possono influire negativamente sul servizio;
 - essere esenti da condanne penali ovvero di procedimenti penali che siano pregiudizievoli per il servizio;
 - svolgere attività non contrastanti con le finalità previste nel presente regolamento;
 - essere disponibili a partecipare alle attività di addestramento organizzate dal gruppo, e autorità preposte;
 - essere disponibile ad operare in emergenza alle dipendenze degli organi preposti in particolare del Coordinatore, del Sindaco, dell'ufficio Protezione Civile, del C.O.C..

Art. 17

I Volontari di protezione civile

1. I volontari ammessi al gruppo acquisiscono la qualifica di effettivi dopo aver svolto con diligenza il periodo di prova della durata di sei mesi. Sono esonerati dal periodo di prova coloro che all'atto della domanda presentino un curriculum personale attestante il possesso di specifica professionalità ed attitudine all'attività di protezione civile.
2. Al gruppo comunale volontario di protezione civile possono far parte, previo accertamento dei requisiti di cui al precedente articolo, volontari aggregati che svolgano attività di supporto al gruppo.
3. Il Comune individua le forme più opportune per dare adeguata informazione e per incentivare l'adesione dei cittadini al gruppo comunale di protezione civile.
4. I volontari ammessi saranno muniti di apposito tesserino di riconoscimento che ne certifichi le generalità, l'appartenenza al gruppo e il ruolo assegnato. Tale tesserino di riconoscimento dovrà essere posto sulla divisa di servizio durante le attività o manifestazioni addestrative di protezione civile.
5. I volontari saranno formati per l'esecuzione degli interventi di emergenza sia di carattere generale (primo soccorso, antincendio) sia interventi specifici e specializzati; saranno altresì informati circa i rischi derivanti dall'attività di protezione civile con specifico riferimento alle norme di cui al D.Lgs 81/2008.

TITOLO VII

ORGANIZZAZIONE DEL GRUPPO COMUNALE VOLONTARIO DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 18

Organi del gruppo

a) Il Coordinatore:

Il coordinatore referente, individuato tra i volontari, è proposto dall'Ufficio di Protezione civile all'Assemblea dei volontari e se approvato, con votazione a scrutinio segreto, viene nominato con decreto del Sindaco.

Il Coordinatore può avvalersi di un vice che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento e un segretario scelti tra i volontari.

Il Coordinatore dura in carica due anni e può essere riconfermato.

Dirige e coordina l'attività del gruppo e dà puntuale esecuzione alle direttive del Sindaco e dell'Ufficio di Protezione Civile, cui dipende funzionalmente. E' responsabile della corretta tenuta e manutenzione dei mezzi dei locali e delle attrezzature affidate in uso al gruppo.

Cura inoltre l'attuazione degli adempimenti previsti dal presente regolamento e partecipa alle riunioni del Comitato comunale di protezione civile ed è membro effettivo del COC.

Il Coordinatore presenzia alle riunioni del Comitato del Distretto di appartenenza, riferendo con tempestività al Sindaco. Alcuna iniziativa potrà essere intrapresa senza la preventiva autorizzazione Sindacale.

Il Coordinatore provvede entro il 31 ottobre di ogni anno a redigere assieme all'ufficio di Protezione Civile il programma delle attività del gruppo volontari, tenendo conto in via prioritaria delle iniziative e impegni in ambito comunale e contestualmente delle esercitazioni previste dal Distretto di appartenenza e della Provincia di Padova.

Provvede altresì entro il 31 marzo di ogni anno a redigere assieme all'Ufficio di Protezione Civile la rendicontazione dell'attività svolta dal gruppo nell'anno precedente.

Entrambe le relazioni dovranno essere sottoposte alla visione ed approvazione del Sindaco.

Il coordinatore segnalerà ogni necessità per il buon funzionamento del gruppo volontari, e circa le particolari esigenze dei singoli volontari; segnalerà le eventuali modifiche alle procedure da attuare in fase di emergenza per rendere più funzionali gli interventi o per garantire maggiore sicurezza.

Il coordinatore inoltre collabora al monitoraggio del territorio, alla segnalazione di problematiche che possano far sorgere delle emergenze, concorre all'avviso d'allertamento verificando e segnalando personalmente l'insorgere di emergenze o acquisendo le informazioni dai singoli volontari.

b) L'Assemblea dei Volontari:

E' costituita da tutti i volontari effettivi iscritti al Gruppo comunale volontario di protezione civile.

All'Assemblea possono partecipare, senza diritto di voto, i volontari aggregati di cui al precedente art. 17.

Essa si riunisce periodicamente o almeno una volta l'anno per iniziativa del Coordinatore.

L'Assemblea è presieduta dal Coordinatore in carica o, in caso di assenza, dal vice coordinatore.

Art. 19

Compiti del Coordinatore in emergenza

In occasione delle emergenze comunali il coordinatore attiva le squadre e comunque contatta i volontari al fine di mettere a disposizione dell'Ufficio Protezione Civile o del COC il personale necessario per far fronte all'emergenza e le coordina.

Collabora in maniera attiva con l'Amministrazione Comunale per far fronte all'emergenza per tutta la sua durata.

Quale membro permanente del C.O.C. tiene informato il Coordinatore del Distretto di appartenenza e in accordo con l'ufficio di Protezione Civile la Provincia di Padova.

Nel caso di emergenze sovracomunali, il coordinatore verifica la disponibilità dei Volontari, informa il Sindaco e ne chiede l'autorizzazione all'intervento. Nel caso la richiesta non sia pervenuta dal Servizio provinciale di protezione civile il coordinatore chiede idonea autorizzazione per poter attivare le squadre del proprio gruppo.

Si raccorda con il Coordinatore del Distretto o in sua assenza direttamente con i C.O.C. o C.O.M..

Coordina personalmente o per tramite dei capisquadra i volontari attivati, collaborando alla gestione dell'emergenza, anche attraverso la turnazione delle squadre.

Mantiene costanti relazioni con la Sala operativa Provinciale, tiene informato il proprio Sindaco.

Art. 20
Formazione squadre

1. All'interno del gruppo comunale possono essere formate squadre specializzate, in relazione ai particolari e diversificati rischi incombenti sul rispettivo territorio.
2. Ogni squadra avrà un capo, nominato dal Coordinatore al quale esso farà riferimento, che avrà diretta responsabilità dell'attrezzatura di squadra avuta in dotazione.
3. Durante le emergenze il gruppo di volontari, anche strutturato in varie squadre, su ordine del Coordinatore potrà agire d'iniziativa fino all'arrivo degli organi istituzionalmente preposti all'intervento, alle cui dipendenze dovrà successivamente operare, se richiesto.
4. Dell'intervento in emergenza dovranno sempre essere tempestivamente informate la Sala operativa Provinciale della protezione civile.
5. Tutte le attività svolte dalle varie squadre dovranno essere evidenziate in un apposito registro tenuto dal coordinatore del gruppo comunale, il quale avrà cura di farlo vistare dal Sindaco almeno due volte all'anno.

TITOLO VIII

ADDESTRAMENTO DEI VOLONTARI E DOTAZIONE DI MEZZI

Art. 21

Esercitazioni addestrative

1. I volontari sono addestrati attraverso varie attività di formazione promosse dagli Organi competenti comunali, provinciali, regionali e nazionali che si avvalgono a tal fine degli Enti addestratori previsti dalla vigente normativa o comunque di figure professionali particolarmente qualificate nei diversi settori della protezione civile. Sarà cura dell'ufficio di protezione civile, sentito il parere del Coordinatore, promuovere le iniziative di addestramento dei volontari che prestano la loro opera nell'ambito del servizio comunale volontario di protezione civile, attraverso l'utilizzo di professionisti ed esperti nelle tecniche di previsione, prevenzione e soccorso.
2. L'ufficio di protezione civile promuove ed incentiva la partecipazione dei volontari alle esercitazioni programmate dagli organi comunali provinciali, regionali e nazionali di protezione civile, nonché alle manifestazioni addestrative organizzate da Enti, gruppi od associazioni operanti nel settore della protezione civile.

Art. 22

Equipaggiamento dei volontari

1. Il Comune provvede a fornire a ciascun volontario l'uniforme di servizio da indossarsi esclusivamente per attività del Gruppo di Protezione Civile, previamente autorizzate .
2. I volontari sono tenuti a portare l'uniforme con dignità e decoro e ne sono responsabili in solido.
3. Il volontario che cessa la sua attività, qualunque sia la causa, è tenuto a restituire tempestivamente la divisa di servizio e l'equipaggiamento ricevuti in consegna.
4. Il Segretario del gruppo avrà cura di tenere aggiornato l'inventario dei materiali e dei mezzi dati in uso ai volontari, secondo le modalità stabilite da apposito regolamento o disciplinare d'uso.

Art. 23

Materiali e mezzi in dotazione

1. I materiali e le dotazioni affidate al gruppo comunale volontario di protezione civile sono di proprietà del Comune, con vincolo di destinazione d'uso al servizio comunale di protezione civile.
2. L'impiego dei mezzi e materiali in dotazione al gruppo dovrà essere disciplinato con specifico disciplinare d'uso anche al fine delle responsabilità civili.
3. La fornitura dei mezzi per il servizio di protezione civile potrà essere effettuata anche attraverso accordi o convenzioni tra Enti locali come previsto dal precedente art. 3.

TITOLO IX

DIRITTI E DOVERI DEI VOLONTARI E MODALITA' D'IMPIEGO

Art. 24

Doveri dei volontari

1. I volontari partecipano alle attività programmate con impegno, diligenza e spirito di collaborazione, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento e delle direttive impartite dal Sindaco dall'Ufficio Comunale di Protezione Civile e dal Coordinatore del gruppo.
2. Gli appartenenti al gruppo non possono svolgere alcuna attività contrastante con la finalità del servizio, né possono accettare alcuna remunerazione per la loro opera.
3. Nell'espletamento della propria attività di protezione civile, i Volontari hanno il dovere di osservare le norme di comportamento che devono ispirarsi al principio di correttezza e lealtà.

Art. 25

Diritti dei volontari

1. Al gruppo comunale volontario è riconosciuto il diritto di chiedere l'iscrizione al registro delle organizzazioni di volontariato istituito con D.P.R. 613/94 presso il Dipartimento della protezione civile, previo accertamento dei requisiti di moralità, capacità operativa e assenza di condanne penali ovvero di procedimenti penali in corso a carico dei volontari.
2. Il Gruppo comunale volontario può essere iscritto all'Albo regionale delle Associazioni ed organizzazioni di volontariato di protezione civile.
3. Ai volontari effettivi ed aspiranti volontari viene fornita idonea copertura assicurativa contro gli infortuni e responsabilità civile per la partecipazione agli interventi addestrativi di emergenza, soccorso e per ogni altra attività ordinaria o straordinaria di protezione civile debitamente autorizzata dai competenti organi, il relativo onere è a carico del Comune.
4. Ai volontari impegnati in attività di soccorso o di emergenza, preventivamente autorizzate dai competenti organi di protezione civile, vengono garantiti per il periodo d'impiego i seguenti benefici, previsti dal DPR 194/2001:
 - a) mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;
 - b) mantenimento del trattamento economico e previdenziale;
 - c) copertura assicurativa;
 - d) rimborso delle spese sostenute.
7. Al volontario è riconosciuto il diritto di recesso, fatto salvo il dovere da parte dello stesso di comunicare per iscritto tale decisione al Sindaco e al Coordinatore del gruppo.

Art. 26

Sanzioni disciplinari

1. Il mancato rispetto del presente regolamento può comportare la sospensione temporanea del volontario con atto del Sindaco, il quale potrà disporre, previo parere del coordinatore, l'applicazione del provvedimento di espulsione dal gruppo in caso di gravi e reiterate violazioni o inadempienze. In ogni caso è garantito al volontario il diritto di essere preventivamente sentito e di far valere le proprie ragioni.

2. Il volontario ha l'obbligo di provvedere alla restituzione dell'intero equipaggiamento fornito dall'Amministrazione comunale entro 10 giorni dal provvedimento di espulsione o recesso.

Art. 27

Modalità di impiego dei volontari

1. Le modalità di impiego del gruppo comunale volontario di protezione civile sono quelle previste dal presente regolamento, dal piano comunale di protezione civile.
2. Il gruppo dovrà attenersi alle direttive del Sindaco, del Coordinatore e dell'Ufficio di Protezione Civile, osservando le indicazioni operative che verranno di volta in volta impartite dal Coordinatore del Gruppo.

Art. 28

Interventi in ambito extra-comunale

1. Il Sindaco autorizza, su richiesta dei competenti organi di protezione civile previsti dalla normativa vigente, il gruppo comunale volontario di protezione civile ad effettuare interventi addestrativi o di emergenza e soccorso in ambito locale, provinciale, regionale, nazionale o extra-nazionale, anche attraverso la partecipazione a colonne mobili eventualmente costituite da Provincia e Regione.

TITOLO X

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29

Pubblicità del Regolamento

1. Il presente regolamento sarà tenuto a disposizione del pubblico presso l'Ufficio comunale di protezione civile ed il centro operativo comunale.
2. Copia del presente regolamento viene consegnata ai componenti del gruppo comunale volontario di protezione civile, nonché ai nuovi volontari all'atto dell'iscrizione al gruppo.
3. Copia del regolamento è inviata ai membri del comitato comunale di protezione civile e ai responsabili degli uffici e dei servizi del comune.

Art. 30

Entrata in vigore ed abrogazioni

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle norme legislative e regolamentari vigenti in materia di protezione civile, nonché alle circolari e direttive emanate dagli organi comunali, provinciali, regionali e nazionali di protezione civile.
2. Il presente regolamento diviene esecutivo nei termini previsti dal vigente Statuto comunale, previa pubblicazione all'Albo pretorio.
3. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento si intende abrogata ogni disposizione con esso incompatibile contenuta in altri regolamenti comunali.

INDICE GENERALE

ART.	DESCRIZIONE
	TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
1	Finalità del regolamento
2	Le attività e le funzioni di protezione civile
3	Modalità di attuazione delle attività di protezione civile
	TITOLO II - IL COMITATO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE
4	Costituzione del comitato comunale di protezione civile
5	Attribuzione del comitato comunale
	TITOLO III - LE STRUTTURE OPERATIVE
6	L'ufficio comunale di protezione civile
7	Centro Operativo Comunale di Protezione Civile (C.O.C.).
8	Centro Operativo Misto (C.O.M.)
	TITOLO IV - CENSIMENTO DELLE RISORSE
9	Censimento delle risorse
10	Inventario e custodia dei beni
	TITOLO V - INTERVENTI DI EMERGENZA
11	Eventi calamitosi. Interventi di soccorso e assistenza
12	Fase di allertamento
13	Unità comunali di emergenza
	TITOLO VI - IL GRUPPO COMUNALE VOLONTARIO DI PROTEZIONE CIVILE
14	Il Gruppo Volontario di Protezione Civile
15	Finalità del servizio comunale volontario di protezione civile
16	Requisiti di ammissione al gruppo
17	I Volontari di protezione civile
	TITOLO VII - ORGANIZZAZIONE DEL GRUPPO COMUNALE VOLONTARIO DI PROTEZIONE CIVILE
18	Organi del gruppo
	TITOLO VIII - ADDESTRAMENTO DEI VOLONTARI E DOTAZIONE DI MEZZI
19	Compiti del Coordinatore in emergenza
20	Formazione squadre
21	Esercitazioni addestrative
22	Equipaggiamento dei volontari
23	Materiali e mezzi in dotazione
	TITOLO IX - DIRITTI E DOVERI DEI VOLONTARI E MODALITA' D'IMPIEGO
24	Doveri dei volontari
25	Diritti dei volontari
26	Sanzioni disciplinari
27	Modalità di impiego dei volontari
28	Interventi in ambito extra-comunale
	TITOLO X - DISPOSIZIONI FINALI
29	Pubblicità del Regolamento
30	Entrata in vigore ed abrogazioni